

Codice A1610A

D.D. 27 dicembre 2018, n. 535

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. CASALBERTRAME (NO) - Richiedente: Ente di Gestione Aree Protette del Ticino e lago Maggiore. Intervento: Realizzazione di zona umida, posa in opera di bacheche informative ed arredi connessi nella Riserva Naturale della Palude di Casalbertrame. Autorizzazione paesaggistica.**

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.P.R. n. 31/2017, il Soprintendente ha reso il parere di competenza entro il termine di venti giorni dalla ricezione degli atti;

tutto ciò premesso e considerato

## IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;

vista la legge regionale 32/2008;

vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

"Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016".

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

### *determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente  
Arch.Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore  
Dott. Roberto Ronco  
(ex. L. 190/2012)

Il Funzionario estensore Ombretta Goitre
---

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio  
Settore Territorio e Paesaggio  
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it  
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Classificazione 11.100/1278/2018A/A16.000  
(da citare nella risposta)

Data e protocollo del documento sono riportati nei  
metadati del mezzo trasmissivo

Rif. n. 31148/A1610A del 4/12/2018

## RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31  
Comune: Casalbeltrame (No) – N.C.T. Fg. 7 mappali 133-98-99  
Intervento: Realizzazione di zona umida, posa in opera di bacheche  
informative ed arredi connessi nella Riserva Naturale della Palude di  
Casalbeltrame.  
Proprietà: Ente di Gestione Aree Protette del Ticino e lago Maggiore

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dall'Ente Gestione Aree Protette del Ticino e lago Maggiore in data 04/12/2018, con nota prot. n. 4847 del 26/11/2018, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica semplificata allegata all'istanza,

considerato che gli interventi previsti consistono nella realizzazione di una zona umida come habitat per anfibi e delle relative opere connesse alla fruizione scientifica all'interno della Riserva Naturale della Palude di Casalbeltrame, situata nel Comune di Casalbeltrame (No),

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non è** ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

Classif. 11.100/1278/2018A/A16.000

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

verificato che il Comune di Casalbeltrame (No) non risulta idoneo all'esercizio della delega,

visto l'art. 146, comma 6 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. f) - (Riserva Naturale della Palude di Casalbeltrame - SIC/ZPS della rete ecologica regionale della Palude di Casalbeltrame), lett. g) - (Territori coperti da Foreste e Boschi) del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.,

considerato che la realizzazione della prevista zona umida con funzione di habitat naturale per l'insediamento degli anfibi, si inserisce in un ambito territoriale di palude esistente e che le opere connesse a tale attuazione sono finalizzate alla migliore fruizione da parte del personale scientifico operante nella Riserva naturale,

considerato altresì che l'intervento così come proposto non interferisce con la parte di Riserva naturale dove è presente un bosco di pregio, in quanto viene previsto nell'area prativa, in contiguità con la palude esistente e pertanto le opere appaiono tali da non recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- tutte le operazioni connesse alla realizzazione dello stagno siano attuate così come indicato nel progetto proposto, di cui al punto 11 della Relazione

Classif. 11\_100/1278/2018A/A16.000

paesaggistica ivi allegata e nella normativa prevista dal Piano Naturalistico della Palude di Casalbeltrame (Cfr. e seg.)

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è **stabilito** dal comma 4 dell'art. 146 del D.lgs n. 42/2004 e s.m.i. e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'**immobile** oggetto dell'**intervento** siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali) che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Allegato 2



Ministero dei beni e delle  
attività culturali e del turismo

TORINO, 20 DIC 2018  
Regione Piemonte

Settore Territorio e Paesaggio

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E  
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,  
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Prot. n.

15463 - EC. 34. 10. 06/268

**AMBITO E SETTORE :** Tutela paesaggistica / Tutela archeologica  
**DESCRIZIONE :** CASALBELTRAME - (NO)  
Bene e oggetto dell'intervento: Realizzazione di zona umida, posa in opera di bacheche informative ed arredi connessi nella Riserva Naturale della Palude di Casalbetrume  
**DATA RICHIESTA :** data di arrivo richiesta 14/12/2018 - vs. prot. n. 31867 del 11/12/2018  
protocollo entrata richiesta n. 15274 del 17/12/2018  
**RICHIEDENTE :** Ente di Gestione Aree Protette del Ticino e lago Maggiore - Privato  
**PROCEDIMENTO :** Autorizzazione paesaggistica semplificata (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.; D.P.R. 31/2017) e CULTURALI (artt. 21 e 28, c. 4, d.lgs. 42/2004 e s.m.i.)  
**PROVVEDIMENTO :** PARERE VINCOLANTE  
**DESTINATARIO :** Regione Piemonte - Settore Territorio e Paesaggio - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;

**TUTELA PAESAGGISTICA:**

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. n.42/2004 s.m.i., così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Esaminata e attentamente considerata l'acclusa relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art. 146 del Decreto in oggetto, condividendone quanto espresso in relazione alla materia strettamente paesaggistica;

Valutato che l'intervento così come proposto non appare tale da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti esprime parere favorevole all'intervento, facendo proprie le prescrizioni impartite dalla Regione Piemonte, Settore Territorio e Paesaggio.

**TUTELA ARCHEOLOGICA:**

- Presa visione della documentazione pervenuta,
- considerato che, trattandosi di opera pubblica, quindi ricompresa nel disposto dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il progetto di fattibilità avrebbe dovuto essere corredato da una Relazione di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (VPIA), redatta da archeologo professionista in possesso dei requisiti di legge (D.M. 60/2009) e sottoposto alla valutazione di questo Ufficio per quanto di specifica competenza,
- considerato che, sulla base di Verifiche precedenti, il territorio risulta interessato da tracce diffuse di antiche forme di occupazione, corrispondente a un grado di rischio medio di ritrovamenti archeologici,
- verificato tuttavia che, sulla scorta dei dati contenuti nel progetto, le operazioni di scavo si svolgeranno in un ambiente a scarsa visibilità sia per quanto riguarda le prospezioni archeologiche di superficie sia per il



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 - 10122 Torino Tel. +39.011.5220403 Fax +39.011.4361484  
Palazzo San Paolo: Corso Cavallotti, 27 - 28100 Novara Tel. +39.0321.331989 Fax +39.0321.630181  
email: [sabap-no@beniculturali.it](mailto:sabap-no@beniculturali.it) - PEC: [mbac-sabap-no@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-no@mailcert.beniculturali.it) sito web:  
<http://www.beniarchitetonicipiemonte.it/sbappno/>

posizionamento di eventuali sondaggi di verifica,

questa Soprintendenza sospende la richiesta di attivazione delle procedure di accertamenti archeologici preliminari previste dall'art. 25 del citato D.Lgs. e, alla luce dei dati d'archivio e bibliografici, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla realizzazione delle opere, a condizione che le operazioni di scavo siano effettuate con assistenza archeologica continuativa da parte di operatori archeologi di comprovata esperienza, senza onere alcuno per questo Ufficio e sotto la direzione scientifica dello stesso, secondo modalità da concordarsi con il funzionario referente per il territorio.

Il nominativo della ditta archeologica/archeologo professionista incaricati (comprensivo del CV dell'operatore effettivamente presente in cantiere) e la data di inizio lavori dovranno essere comunicati con congruo anticipo (non inferiore a 10 giorni), al fine di pianificare l'attività di ispezione da parte di funzionari della scrivente.

Al termine dell'intervento dovrà essere trasmessa idonea documentazione attestante le attività di controllo archeologico svolte, da prodursi anche in caso di esito negativo delle stesse, utilizzando la piattaforma Raptor accessibile dal sito istituzionale (<http://www.sabap-no.beniculturali.it/index.php/raptor>), cui si rimanda per gli standard di consegna attualmente vigenti.

Qualora si verificassero rinvenimenti di interesse archeologico, ci si riserva di richiedere, anche in corso d'opera, ampliamenti e approfondimenti degli scavi e varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto nonché di impartire le istruzioni necessarie per un'ideale documentazione e conservazione degli eventuali reperti.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 - 10122 Torino Tel. +39.011.5220403 Fax +39.011.4361484  
Palazzo San Paolo: Corso Cavallotti, 27 - 28100 Novara Tel +39.0321.331989 Fax +39.0321.630181  
email: [sabap-no@beniculturali.it](mailto:sabap-no@beniculturali.it) - PEC: [mbac-sabap-no@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-no@mailcert.beniculturali.it) sito web:  
<http://www.beniarchitetonicipiemonte.it/sbappno/>